

Regolamento dell'addizionale comunale IRPEF

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1) Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Articolo 2 – Aliquota di compartecipazione

- 1) L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata dal Comune di Soliera, per gli anni 2020 e 2021, nella misura di 0,4 punti percentuali;
- 2) L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata dal Comune di Soliera, per l'anno 2022, nella misura di 0,4 punti percentuali;
- 3) L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata dal Comune di Soliera, dall'anno 2023, nella misura di 0,6 punti percentuali;

Articolo 3 – Soglia di esenzione

- 1) L'addizionale comunale all'irpef sino all'anno 2022 non è dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 10.000,00.
- 2) L'addizionale comunale all'irpef dall'anno 2023 non è dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 12.000,00.
- 3) Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 2 al reddito imponibile complessivo.

Articolo 4 – Rinvio a disposizioni di legge - Entrata in vigore

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.
- 2) Il presente Regolamento, nel testo attuale, entra in vigore dal 01/01/2023.

Testo come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 28/03/2023 in vigore dal 01/01/2023